

Scambio di note del 19 settembre 2017

0.362.380.076

tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione (Sviluppo dell'acquis di Schengen)

Concluso il 19 settembre 2017

Approvato dall'Assemblea federale il 16 marzo 2018¹

Entrato in vigore il 17 luglio 2018

(Stato 17 luglio 2018)

Traduzione

Missione della Svizzera
presso l'Unione europea

Bruxelles, il 19 settembre 2017

Segretariato generale del Consiglio
dell'Unione europea
Direzione generale D
Giustizia e affari interni
Bruxelles

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e ha l'onore di accusare ricezione della notifica del Consiglio del 7 maggio 2014, emessa in virtù dell'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 2004², riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente:

«Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a primo periodo in combinato disposto con l'articolo 14 paragrafo 1 dell'Accordo riguardante l'associazione della Svizzera all'acquis di Schengen, l'adozione dell'atto seguente è notificata alla Svizzera:

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

RU 2018 2819; FF 2017 5451

¹ RU 2018 2817

² RS 0.362.31

Documento del Consiglio: PE-CONS 139/1/13 REV 1 JAI 1158
CADREFIN 381 ENFOPOL 423 ASIM 117 PROCIV 156 CODEC 3021

Data d'approvazione: 14 aprile 2014»³

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettere a e b dell'Accordo di associazione e fatto salvo l'adempimento dei requisiti costituzionali della Svizzera, la Missione della Svizzera presso l'Unione europea informa il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea che la Svizzera accetta il contenuto dell'atto annesso alla notifica del Consiglio. L'atto in questione costituisce parte integrante della presente nota di risposta.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera b dell'Accordo di associazione, la Svizzera informerà immediatamente il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea dell'adempimento dei propri requisiti costituzionali.

Conformemente all'articolo 7 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la notifica del Consiglio dell'Unione europea del 7 maggio 2014 e la presente nota di risposta instaurano diritti e obblighi tra la Svizzera e l'Unione europea e costituiscono pertanto un accordo tra la Svizzera e l'Unione europea.

Il presente accordo entrerà in vigore alla data della notifica da parte della Svizzera dell'adempimento dei requisiti costituzionali e potrà essere denunciato alle condizioni contenute negli articoli 7 e 17 dell'Accordo di associazione.

Una copia della presente nota è trasmessa alla Commissione europea, Segretariato generale, SG.A.3, Bruxelles.

La Missione della Svizzera presso l'Unione europea coglie l'occasione per rinnovare al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea l'assicurazione della sua più alta considerazione.

³ Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112.